



Determinazioni relative ai criteri di natura tecnica

1. Obiettivi

Gli obiettivi delle misure sono riassumibili come di seguito:

- Rispondere alle mutate esigenze e ai bisogni del territorio, in un'ottica di prevenzione delle situazioni che potrebbero sfociare in condizioni di precarietà, attraverso:
 - la promozione di percorsi di recupero delle capacità residue di inserimento lavorativo e/o la promozione di percorsi socializzanti, in una visione a medio – lungo termine, in favore di persone in condizioni di fragilità, anche con riferimento alla formazione e all'alfabetizzazione digitale; importante è l'integrazione e la non sovrapposizione con le misure attualmente in corso finanziate con altri fondi (es. GOL, POR FSE+, Quota servizi Fondo povertà etc.);
 - la promozione di percorsi di sostegno all'abitare e di attivazione nella risoluzione di problematiche legate all'abitare anche in una logica di prevenzione del rischio di sfratto, morosità o vendita all'asta, sostegno al mantenimento o al reperimento di un alloggio;
 - il sostegno a nuclei cosiddetti nuovi vulnerabili, sperimentando dove possibile esempi virtuosi di welfare generativo e di comunità;
- Favorire una gestione integrata delle politiche di risposta a favore di cittadini svantaggiati e consolidare la rete dei servizi sociali attraverso sinergie con altre progettualità o misure nazionali, regionali o locali (es. N.A.V.I.G.A.Re, Empori della Solidarietà, STACCO, tirocini di inclusione sociale, Avviso 4 ecc.) nei casi in cui i beneficiari già inseriti in un percorso di inclusione sociale non trovino adeguate risposte attraverso i fondi appositamente dedicati;
- Sperimentare o consolidare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, in particolare con gli Enti del Terzo Settore.

2. Promotori

Il fondo è destinato ai 21 ATS e gestito per il tramite dei loro Enti capofila, che collaborano a vario titolo, oltre che con gli altri comuni del loro territorio, con i soggetti istituzionali e non, tra cui in particolare i Centri per l'Impiego, le agenzie di lavoro accreditate, le agenzie formative e gli Enti del Terzo Settore secondo un approccio che miri a valorizzare la persona e le sue potenzialità. L'Ente capofila si avvale di diversi strumenti per costruire coesione nel territorio dell'ATS come, ad esempio, il Nucleo Operativo di Ambito (N.O.A.) e i tavoli di concertazione (in cui partecipano i soggetti sopra richiamati o anche altri enti), muovendosi sempre nel contesto del Piano di Zona.

3. Partner/collaborazioni

La realizzazione delle attività presuppone una rete di partenariato, rappresentativa delle diverse realtà locali, per la messa a punto dei progetti personalizzati al fine di accompagnare i destinatari verso l'uscita dallo stato di disagio.

Si incentivano al riguardo forme di co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo Settore o bandi pubblici per la definizione di una lista di soggetti da cui attingere per le diverse



funzioni, anche replicando strumenti adottati per altre misure di carattere sociale (ad es. Progetti Utili alla Collettività “PUC”).

Si promuove, in particolare, la collaborazione con le istituzioni scolastiche, con gli enti religiosi, le imprese profit, le agenzie immobiliari e le associazioni di categoria riferite alle diverse realtà produttive presenti nel territorio, partecipando alla costruzione di una rete finalizzata alla lettura dei bisogni e a rafforzare processi di sensibilizzazione nelle realtà locali.

Il patto/progetto personalizzato fra il beneficiario, il Comune e l’eventuale ente terzo in cui lo stesso beneficiario verrà inserito, diventa lo strumento operativo di riferimento, prevedendo inoltre una forma di tutoraggio interno per verificarne l’andamento ed evitare il più possibile la fuoriuscita dal progetto.

Gli Enti del Terzo Settore e del privato sociale diventano, tramite i volontari e gli operatori dislocati nel territorio, “antenne” per l’emersione e l’aggancio di casi non conosciuti ai servizi sociali come ad esempio anziani soli o persone difficilmente raggiungibili dagli sportelli dell’assistenza sociale.

4. Destinatari

L’accesso è subordinato alla presa in carico da parte del servizio sociale professionale e all’adesione ad un progetto personalizzato ed è disgiunto da eventuali criteri economici (ISEE) salvo disposizioni comunali. I destinatari sono nuclei familiari o persone in condizioni di emarginazione e/o vulnerabilità sociale, lavorativa o abitativa. Si precisa che per il So.A. è competente il Comune in cui la famiglia è residente.

5. Descrizione degli obiettivi, durata e importi:

5.1 R.I.A. di sostegno

La progettualità mira a favorire la socializzazione o risocializzazione della persona che comunque dimostri la volontà di impegnarsi in un percorso di attivazione. Essa può prevedere:

- l’inserimento in realtà pubbliche o private (Enti del Terzo Settore profit e non profit, istituzioni scolastiche, enti religiosi, sindacati, associazioni di categoria, associazioni non iscritte al RUNTS, etc.) con mansioni di carattere generico e non in sostituzione delle attività lavorative vere e proprie (ad esempio: gestione del verde, pulizia, segreteria generica, accompagnamento, etc.) per un minimo di 20 ore mensili fino ad un massimo di 60 ore mensili. E’ possibile inoltre prevedere l’inserimento nelle realtà elencate anche al di fuori del comune di residenza del beneficiario. Non è necessario che il beneficiario sia inquadrato come socio volontario;
- una presa in carico “leggera”, per le situazioni più complesse, che preveda la condivisione di obiettivi minimi con la persona. In questi casi il progetto individualizzato, concordato fra il servizio sociale e il cittadino, dovrà contenere obiettivi chiari da raggiungere attraverso l’individuazione di attività concrete e verificabili.

Per questa tipologia di beneficiari si prevede l’erogazione di un contributo economico per un massimo di 6 mesi rinnovabili per ulteriori 6 mesi o più, in base alla valutazione dell’assistente sociale competente.

Il contributo mensile destinato interamente al beneficiario non dovrà superare un importo pari a Euro 400,00 (vengono escluse da questo conteggio le spese accessorie).



Considerate le affinità tra il R.I.A. di sostegno, la misura dei Tirocini di inclusione sociale di cui alla DGR n. 631/2023 e i Progetti Utili alla collettività (PUC), si valuterà nel corso dell'anno in un apposito gruppo di lavoro se e come uniformare i dispositivi, in particolare per quanto riguarda la strumentazione.

5.2 R.I.A. di inserimento

La finalità della progettualità mira al superamento della situazione di disagio attraverso un progetto personalizzato di attivazione formativa e occupazionale.

Per questa tipologia di destinatari si prevede l'erogazione di un contributo economico della durata massima di 12 mesi, corrispondente alla durata del progetto individualizzato.

Il progetto può prevedere:

- percorsi di formazione, che possono comprendere l'orientamento lavorativo con la frequenza a corsi di formazione/aggiornamento di vario tipo, corsi professionalizzanti, borse di studio, riqualificazione e aggiornamenti lavorativi (anche per persone uscite dal contesto lavorativo che necessitano di rientrare, incluso il conseguimento di particolari abilitazioni e puntando inoltre sull'alfabetizzazione digitale). Fra le tipologie di corsi di formazione attivabili sono eleggibili ad esempio: corsi per la patente, carrellisti, corsi di CQC o corsi OSS, corsi per assistenti familiari, qualsiasi altro corso che la persona vorrebbe intraprendere sulla base delle sue propensioni personali purché condiviso con l'assistente sociale di riferimento;
- percorsi di inserimento in un tirocinio reperito nel contesto locale tramite l'attivazione della rete. L'obiettivo è il superamento di una situazione critica e la condivisione di un progetto che miri all'inserimento o reinserimento lavorativo. E' auspicabile che l'inserimento in un tirocinio sia anticipato da percorsi di formazione adeguata.

E' possibile attivare anche solo uno dei due punti elencati. Il contributo assegnato al beneficiario può arrivare sino ad un importo massimo mensile pari a Euro 800,00 comprensivo di tutte le spese.

I corsi di formazione e i tirocini potranno essere svolti in modalità a distanza, ove previsto. Nel caso di attivazione di tirocinio a distanza, il contributo assegnato al beneficiario può arrivare a un importo massimo mensile di Euro 600,00 anziché Euro 800,00. Fanno parte delle spese ammissibili anche l'acquisto del materiale necessario alla frequenza del corso stesso.

Ai tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, si applicano le disposizioni regionali di cui alla DGR 1816 del 07.11.2017 e sue successive modifiche, disponendo che i soggetti beneficiari del R.I.A. di inserimento rientrino nelle seguenti categorie di cui all'art.1 dell'Allegato A della citata delibera:

- *“tirocini formativi e di orientamento”* di cui al punto 5;
- *“tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo”* di cui al punto 6;
- *“lavoratori a rischio di disoccupazione”* di cui al punto 10;
- *“soggetti in condizione di svantaggio”* di cui al punto 12;



- “categorie particolari di persone svantaggiate” di cui al punto 13,
- “studente” di cui al punto 16.

A ciò conseguono le seguenti espresse deroghe:

- limiti numerici (art.5 comma 6, punto 2 della DGR n. 1816/2017): per i tirocini attivati nell’ambito della presente delibera vanno osservati i seguenti limiti numerici da parte dei soggetti ospitanti:
 - liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti: 1 tirocinante + 1 tirocinante R.I.A.;
 - da 1 a 5 dipendenti 1 tirocinante + 1 tirocinante R.I.A.;
 - da 6 a 20 dipendenti 2 tirocinanti +2 tirocinanti R.I.A.;
 - da 21 dipendenti ed oltre, 10% tirocinanti + 10% tirocinanti R.I.A.;
 - durata (art.7, comma 2, lettera b della DGR n. 1816/2017): fino a 9 mesi
 - ripetibilità (art. 8 della DGR 1816/2017): si deroga al limite della ripetibilità di cui all’art. 8 della DGR n. 1816/2017;
 - progetto formativo (art.12, comma 5 della DGR 1816/2017): è consentita l’attivazione di tirocini che prevedano lo svolgimento di attività elementari e connotate da compiti generici;
 - indennità di partecipazione: (art. 14, comma 9 della DGR n. 1816/2017) è consentito di derogare all’obbligo di corresponsione dell’indennità prevista dalla norma regionale, quando il tirocinio rientri all’interno del periodo in cui si sviluppa il progetto personalizzato, per il quale è già assicurata l’erogazione del contributo economico previsto per il R.I.A. di inserimento.

Il contributo deve essere commisurato, così come prevede la DGR n. 1816/2017, alle ore effettivamente svolte. Sono inoltre riconosciute le spese di tutoraggio e accompagnamento del beneficiario da parte degli enti ospitanti, che mettono in campo azioni di supporto con proprio personale.

5.3 Sostegno all’Abitare

La progettualità mira a supportare il nucleo familiare in uno stato di precarietà abitativa con riferimento alla prima casa di abitazione, finalizzata all’inclusione sociale anche attraverso un’attività di accompagnamento. Dato il perdurare della situazione di crisi nel territorio, dovuta all’aumento dei prezzi di consumo, dei beni di prima necessità e del caro bollette, che sta colpendo moltissime famiglie, le progettualità si intendono ammissibili, per quanto riguarda le sole spese condominiali e le utenze/bollette, anche per l’edilizia residenziale pubblica.

Sono inclusi i seguenti interventi:

- situazioni di morosità nel pagamento del canone di locazione;
- situazioni di nuclei proprietari di alloggio, gravato da mutuo, che documentino di non averne onorato il pagamento. Nel caso di perdita di lavoro, la causa deve essere involontaria;
- situazioni in cui viene documentato un arretrato delle spese condominiali che producano atto di sollecito da parte dell’amministratore o del proprietario dell’immobile;
- sostegno nel pagamento di depositi cauzionali (inclusa la provvigione dell’agenzia immobiliare) per nuovi alloggi, anche a titolo di rimborso a fronte di rendicontazione;



- anticipo di mensilità di affitto/mutuo/spese condominiali nel caso di difficoltà economica sopraggiunta improvvisamente;
- spese per lavori di piccola manutenzione;
- pagamento di utenze o bollette, con priorità per quei nuclei familiari che non usufruiscano già del bonus sociale per lo sconto in bolletta o di altri bonus;
- costruzione della rete per l'attivazione nel territorio di interventi congiunti per il sostegno all'abitare (agenzie immobiliari, Terzo Settore, cooperative, social housing o co-housing ecc...). In questa voce è possibile anche inserire spese relative a sistemazioni di emergenza di durata temporanea, per prevenire situazioni che potrebbero sfociare nella marginalità estrema: si tratta per esempio di alloggi temporanei presso B&B, piccole pensioni e simili, etc...
- affiancamento di personale socio-educativo, ad esempio: per accompagnamento alla ricerca di alloggio; sostegno per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica; orientamento alle politiche attive per il lavoro; formazione per la gestione del budget familiare ed educazione al risparmio/educazione finanziaria; eventuale accesso a servizi specialistici nel caso di dipendenze anche dal gioco d'azzardo patologico.

Per ogni utente/nucleo familiare è previsto un contributo massimo pari a Euro 3.000,00, che può essere erogato in un'unica soluzione o a tranches mensili, nelle modalità concordate all'interno del progetto personalizzato che può avere varia durata.

6. Disposizioni di carattere trasversale

Gli enti competenti nella predisposizione dei progetti personalizzati tengono conto della complementarità delle azioni sopra descritte con altre misure tra cui il nuovo Assegno di Inclusione – A.D.I. (L. 85/2023) e le altre misure o interventi attivati a livello regionale e locale.

Con riferimento al Reddito di Cittadinanza (fino al suo permanere) e all'A.D.I., si sottolinea, come nelle precedenti annualità, che le misure sono compatibili con quelle oggetto della presente delibera, ma la priorità nella selezione dei destinatari verrà data a coloro che non beneficiano delle misure nazionali o ne beneficiano in misura ridotta.

E' possibile per un beneficiario R.I.A./So.A. accedere alle misure anche per più annualità previa valutazione del servizio sociale comunale o di ATS, ferma restando la non dipendenza dal contributo straordinario assegnato. Per annualità si fa riferimento al finanziamento previsto dalla DGR e non all'anno solare.

Al fine di sostenere le persone nelle varie progettualità elencate, gli ATS potranno imputare come spesa ammissibile il pagamento di personale socio-educativo, con funzioni di tutoraggio/monitoraggio e supervisione, che supporti suddette persone nei vari inserimenti (sociale, lavorativo, abitativo etc.) ai fini della buona riuscita dei progetti.

